

Circolare n. 4 FG/FR/cg
24 gennaio 2018

**LEGGE DI BILANCIO
2018 – LEGGE 27 DI-
CEMBRE 2017, N. 205**

SINTESI

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2018.

Si informa che è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 la Legge n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.

E' opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse.

Maxi-conguagli su bollette (commi da 4 a 10)

La norma in commento prevede che, nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas nonché del servizio idrico, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescrive nel termine di due anni. Detto termine di prescrizione opera sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, che in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera.

Con delibera dell'Autorità regolatrice verranno definite, entro 60 giorni, le misure necessarie all'implementazione di quanto previsto in materia di tempistiche e fatturazione tra gli operatori della filiera. La norma dispone altresì che i rimborsi dei conguagli non dovuti dovranno avvenire entro tre mesi.

E' anche previsto in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, il diritto dell'utente che ha presentato il relativo reclamo, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.

Le disposizioni in commento si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva:

- a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;
- b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;
- c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.

Sigarette elettroniche (commi 75 e 76)

La norma modifica la disciplina dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo contenuta nel Testo unico accise.

La disposizione, nel disciplinare la vendita in via esclusiva delle sigarette elettroniche da parte delle rivendite autorizzate, contempla anche i prodotti da inalazione non contenenti nicotina ed esclude i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio.

Inoltre la norma rimanda a un decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, la definizione di modalità e requisiti per gli esercizi di

vicinato ai fini dell'autorizzazione alla vendita e dell'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio). In particolare, la disposizione introduce anche le farmacie e parafarmacie ed elenca i seguenti criteri direttivi: 1) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti da inalazione e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; 2) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; 3) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Tuttavia la norma precisa che, nelle more dell'adozione del decreto, agli esercizi in questione è consentita la prosecuzione dell'attività.

Sempre il comma in commento inserisce, inoltre, un nuovo comma 7-bis che estende alle sigarette elettroniche, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, le norme in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, contenute nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (art. 291 bis, 291 ter e 291 quarter Dpr n. 43/1973), nonché l'articolo 96 legge 17 luglio 1942, n. 907, riguardante la vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita previste dalla legge, e l'articolo 5 della Legge n. 50/1994, concernente la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati.

Infine, il comma 76 interviene sul divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, introdotto dal D.L. n. 148/2017, precisando che il divieto si applica ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

Norme in materia di donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale (comma 208)

La norma modifica la L. 166/2016 recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".

In particolare, viene ampliata la finalità di favorire il recupero e la donazione, oltre che di prodotti farmaceutici, anche di medicinali.

I medicinali destinati alla donazione includono medicinali inutilizzati dotati di autorizzazione all'immissione in commercio (tra cui i medicinali soggetti e non soggetti a prescrizione, i medicinali da banco e i relativi campioni gratuiti) e medicinali per i quali non è ancora stata autorizzata l'immissione in commercio in Italia.

Vengono definiti i "Soggetti donatori del farmaco", tra i quali rientrano i grossisti e le parafarmacie, gli "articoli di medicazione" e gli "altri prodotti" non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per difetti, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità di utilizzo, da individuarsi tramite decreto del MEF.

La disposizione prevede, inoltre, che il Tavolo permanente di coordinamento, istituito presso il Mipaaf, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro.

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (commi da 353 a 355)

Il comma 353 prevede che le attività sportive dilettantistiche possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.

Il comma 354 vincola lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un contenuto prestabilito. In particolare, lo statuto deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa"; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Registro Agenti sportivi (comma 373)

Il comma in esame istituisce presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Società tra avvocati (comma 443)

L'articolo in commento modifica la legge forense (legge n. 247 del 2012) per intervenire sulla disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria.

In particolare, tra le modifiche apportate v'è anche quella dell'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati".

Servizio di notificazioni a mezzo posta (Art. 1, comma 461)

La disposizione in commento, modifica la disciplina delle notificazioni a

mezzo posta (legge n. 890 del 1982), al fine di dare piena attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dal legge annuale per il mercato e la concorrenza (Legge n. 124/2017 - vedasi la circolare della Direzione n. 48/2017).

Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (comma 470)

La disposizione in esame proroga da 5 a 6 anni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012 (legge forense) il termine entro il quale è possibile chiedere l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori secondo i requisiti stabiliti dalla normativa previgente alla legge suddetta.

Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi da versare alle Casse di previdenza dei professionisti (comma 474)

La norma in commento, modificando l'art. 2751 bis cc, stabilisce che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti, oltre che le retribuzioni dei professionisti dovute per gli ultimi due anni di prestazione, anche il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto.

Modifica alla disciplina dell'equo compenso per le prestazioni professionali (comma 487)

Il presente comma, intervenendo sull'art. 13 bis della legge forense n. 247/2012 (aggiunto dall'art. 19 quaterdecies del D.L. 148/2017, commentato con circolare della scrivente Direzione n. 66/2017), modifica la disciplina dell'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati.

In particolare, viene previsto:

- un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da apposito decreto del Ministro della Giustizia;
- la presunzione assoluta di vessatorietà di determinate clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;
- l'eliminazione della disposizione che prevede che l'azione di nullità può essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso.

Per una disamina completa della disciplina dell'equo compenso si rinvia alla circolare n. 66 sopra citata.

Distretti del cibo (comma 499)

La norma in esame, riformulando l'art. 13 del D.Lgs. n. 228/2001 sui distretti rurali e agroalimentari di qualità, istituisce i distretti del cibo, al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

In particolare, vengono definiti distretti del cibo:

- a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari;
- d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
- e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
- g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
- h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.

Viene, inoltre, stabilito che le regioni e le province autonome provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

Enoturismo (commi 502, 504 e 505)

Le disposizioni in commento definiscono "enoturismo" tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

A tal proposito, viene stabilito che le linee guida e gli indirizzi in merito ai

requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Viene, infine, previsto che l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della SCIA, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal suddetto decreto.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista (commi 594-599)

I commi in esame disciplinano l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario.

In particolare, viene previsto che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale.

A tal riguardo viene precisato che le suddette figure professionali – comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della Legge 4/2013 – operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Sempre le disposizioni in commento individuano le qualifiche necessarie all'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché di educatore professionale socio-sanitario.

A tal proposito, tuttavia, viene prevista un'articolata disciplina transitoria:

- acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un apposito corso intensivo di formazione da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
 - b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato;
 - c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale;
- acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli

ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio;

- i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Assicurazione professionale per gli agenti immobiliari che esercitano attività di mediazione (comma 993)

La norma in oggetto prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma tra euro 3.000 ed euro 5.000 per gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione senza aver prestato idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

Adeguamento al nuovo regolamento UE sulla privacy (commi 1020-1023)

Con le norme in esame viene attribuita al Garante per la protezione dei dati personali, al fine di adeguare l'ordinamento interno al Reg. UE 679/2016 (nuovo regolamento europeo sulla Privacy), la funzione di assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini.

A tal fine, viene previsto che il Garante con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del Reg. 679/2016 e vigila sulla sua applicazione;
- b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento;
- c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
- d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.

In tale ottica, viene stabilito che il titolare di dati personali, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante, a cui invia, prima di procedere al trattamento, un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento utilizzando il modello di cui alla precedente lett. c).

La disposizione in commento prevede che, trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa sopra citata, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.

Viene, inoltre, attribuito al Garante il compito di effettuare un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di trenta giorni. In tale periodo – precisa la disposizione – il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.

Vendita di apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora (comma 1044)

La norma in esame dispone che, al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.

Per le medesime finalità, viene previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.

Dismissione dal mercato apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (Art. 1, comma 1050)

Il comma prevede la dismissione dal mercato degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett a), del TULPS (R.D. 773/1931). Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti, tale dismissione dovrà avvenire con un provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in cui, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'introduzione di una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione di tali apparecchi.

Registro dei distributori ed esercenti di gioco (comma 1060)

Con tale comma viene inserito, dopo l'art. 52 del D.Lgs n. 231 del 21 novembre 2007, l'art. 52-bis intitolato Registro dei distributori ed esercenti.

Tale articolo, prevede l'istituzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

Al comma 2 viene elencato cosa deve essere annotato nel suddetto registro:

- a. nome, cognome ovvero denominazione sociale, comprensiva dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;
- b. indirizzo ovvero sede legale e, ove diversa, la sede operativa del di-

- sistributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
- c. espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco come definite dall'art. 1, comma 3 lett. a).

L'articolo prevede anche l'annotazione dell'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'art. 52, comma 2 lett. d), che deve essere comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'art. 52, comma 4.

Inoltre, la responsabilità solidale del concessionario, prevista dall'art. 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo abbia comunicato l'estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle citate linee guida, sempre che le violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime non siano già state contestate o comunque i controlli previsti dall'art. 64, comma 2 non abbiano avuto inizio.

È prevista anche l'annotazione dei provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 64, comma 5. Tale provvedimento deve essere comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di essere annotato.

Al registro possono accedere, senza restrizioni, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa e la UIF nonché la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è consentito anche alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS.

Per quanto riguarda le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro, esse sono stabilite dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire:

- a. l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità richiamate;
- b. le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco;
- c. la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;
- d. l'interconnessione tra il registro e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi e registri;
- e. il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003), nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2007.

Apparecchi da gioco “new slot” (comma 1062)

Il comma in esame proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot (art. 110, comma

6 lett. a), del TULPS).

Applicazione della nuova disciplina dell'anagrafe e dell'adeguamento degli impianti di distribuzione dei carburanti (comma 1132, lett. a))

La norma in commento prevede la proroga dei termini stabiliti con riguardo alla nuova disciplina dell'anagrafe e dell'adeguamento degli impianti di distribuzione dei carburanti dalla Legge n. 124/2017 c.d. Concorrenza (commentata con circolare della scrivente Direzione n. 48/2017, a cui si rinvia per una disamina completa delle disposizioni).

In particolare, viene ora previsto che:

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti, l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe decorre non più entro 180 giorni dal 29 agosto 2017, ma entro 360 giorni dal medesimo giorno;
- l'impegno all'adeguamento dell'impianto di distribuzione dei carburanti, ricadente nelle fattispecie di incompatibilità, dovrà essere completato entro 18 mesi dal 29 agosto 2017 anziché dodici mesi;
- il titolare che non si impegni nella fattispecie di incompatibilità a procedere al relativo completo adeguamento deve cessare l'attività di vendita di carburanti (e smantellare l'impianto) non più entro 9 mesi dal 29 agosto 2017, ma entro 15 mesi;
- la mancata cessazione dell'attività di vendita dei carburanti, nell'ipotesi in cui l'impianto sia incompatibile, produce l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non più dalla fine del nono mese successivo al 29 agosto 2017, ma dal termine del quindicesimo mese.

Divieto di sovrapposizioni stampa quotidiana - tv (comma 1132, lett. b)

La norma in esame proroga dal 31.12.2017 al 31.12.2018 il divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipazione alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani (con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica) per i soggetti che esercitano l'attività televisiva a livello nazionale, su qualunque piattaforma, che abbiano realizzato ricavi superiori all'8% del valore economico complessivo del sistema integrato delle comunicazioni e per le imprese che abbiano ottenuto ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi del settore.

Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 cc.

Disciplina dell'attività di autoriparazione (comma 1132, lett. d)

La disposizione in esame introduce alcune modifiche alla Legge n. 224/2012 concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

In particolare, viene previsto che entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome attivano, per i responsabili tecnici, i corsi regionali teorico-pratici di qualificazione per le attività di meccatronica, carrozzeria e gommista, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla

Legge n. 845/1978 sulla formazione professionale.

Viene stabilito, inoltre, che per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più delle attività sopra indicate, alla data di entrata in vigore della disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione, consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese – precisa la disposizione – non si applica l'obbligo, per il responsabile tecnico, di esercizio per almeno un anno dell'attività, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della L. 122/1992).

La disposizione, inoltre, proroga da 5 a 10 anni successivi all'entrata in vigore della L. 224/2012 (5 gennaio 2013) il termine fino al quale è consentito alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, e già abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto alla data di entrata in vigore della legge citata, di proseguire le rispettive attività.

A tal riguardo, viene specificato che il termine sopra citato si applica anche ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, e abilitate per una o più delle attività citate, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di autoriparazione.

Disciplina di taxi e noleggio con conducente (comma 1136)

La disposizione in commento, modificando l'art. 2, comma 3, del D.L. n. 40/2010, proroga dal 31.12.2017 al 31.12.2018 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata, contenente urgenti disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.

Conseguentemente viene stabilito che si intende prorogata fino al 31.12.2018 la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7 bis, comma 1, del D.L. n. 5/2009.

Commercio su aree pubbliche (commi 1180 e 1181)

Il comma 1180 proroga fino al 31 dicembre 2020 il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento e con scadenza anteriore alla data suddetta, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo.

Il comma 1181, invece, stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica

o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 16¹ del D.Lgs. 59/2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE (cd. "direttiva servizi").

Viene, inoltre, previsto che, con intesa sancita in sede di Conferenza unificata, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'Intesa 5 luglio 2012 per le procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, sancita in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.

Entrata in vigore

La legge in oggetto, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.



legge di bilancio

¹ *Art. 16 Selezione tra diversi candidati*

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.